



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2012
(OR. en)**

11652/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0151 (NLE)**

**ACP 107
COAFR 177
PESC 795
RELEX 577
OC 349**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 9.7.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate
stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea nella decisione n. 2011/465/UE
e che modifica tale decisione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, come modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010² ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da adottare e alle procedure da seguire per l'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-UE³, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/465/UE del Consiglio del 18 luglio 2011¹, stabilisce misure appropriate a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) La decisione n. 2011/465/UE subordina la ripresa della cooperazione con la Repubblica di Guinea nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo al rispetto di due criteri di riferimento, segnatamente l'elaborazione e l'adozione, da parte delle autorità competenti, di un calendario dettagliato che comprende date e tappe preliminari /operazioni preparatorie per lo svolgimento di elezioni legislative entro la fine del 2011 e che si svolgano elezioni legislative libere e trasparenti.
- (3) Ad oggi nessuno di tali criteri di riferimento è stato rispettato.
- (4) Occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite dalla decisione n. 2011/465/UE e prorogare fino alla fine del 2012 il termine ultimo stabilito da tali misure per lo svolgimento delle elezioni legislative nella Repubblica di Guinea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 195 del 27.7.2011, pag. 2.

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione n. 2011/465/UE è prorogato di dodici mesi. A tale fine, all'articolo 3 della decisione n. 2011/465/UE, la data "19 luglio 2012" è sostituita dalla data "19 luglio 2013";

Articolo 2

Il termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni legislative nella Repubblica di Guinea, come stabilito nelle misure appropriate specificate nell'allegato della decisione n. 2011/465/UE, nella colonna di sinistra dal titolo "Impegni del governo della Guinea" sotto "Prospetto degli impegni", è prorogato fino alla fine del 2012.

Articolo 3

La lettera che figura nell'allegato della presente decisione è indirizzata alle autorità della Repubblica di Guinea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE E AL PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

Signor Presidente,

Signor Primo ministro,

compiacendosi dei progressi compiuti dalla Repubblica di Guinea per quanto riguarda il ritorno all'ordine costituzionale, in particolare in seguito alla serena conclusione delle elezioni presidenziali del 2010 e all'insediamento di un Presidente legittimo e di un governo civile, il Consiglio dell'Unione europea aveva allentato, nel luglio 2011, le misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea.

Nella decisione n. 2011/465/UE del 18 luglio 2011, il Consiglio dell'Unione europea aveva precisato che la ripresa della cooperazione con la Repubblica di Guinea nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) poteva avvenire in due tappe, in funzione dei progressi compiuti verso lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti entro la fine del 2011.

Ad oggi il Consiglio dell'Unione europea constata che nessuno dei due criteri di riferimento è stato rispettato e decide quindi di prorogare di un anno il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione n. 2011/465/UE, da un lato, e di prorogare alla fine del 2012 il termine ultimo per lo svolgimento delle elezioni legislative, dall'altro. Il mancato rispetto di tale scadenza limiterà le possibilità di impegnare fondi nell'ambito del 10° FES.

Ci preme ricordare l'importanza che l'Unione europea annette allo svolgimento, nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili, di elezioni legislative credibili, libere e trasparenti, che segneranno la fine della transizione nella Repubblica di Guinea. L'Unione europea ribadisce il suo impegno a sostenere l'organizzazione di tali elezioni.

Ribadiamo il sostegno dell'Unione europea ai vostri sforzi per garantire una crescita economica sostenibile e il benessere della popolazione della Repubblica di Guinea.

Vogliate gradire, Signor Presidente e Signor Primo ministro, l'espressione della nostra più alta stima.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

C. ASHTON

Presidente

Per la Commissione

A. PIEBALGS

Commissario
